

UNA RIFORMA STRUTTURALE CHE CAMBIA LE REGOLE PER LE PENSIONI

Il decreto "Salva Italia" ([Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011](#)) ha terminato il suo percorso con il voto di fiducia al Senato, quindi l'art. 24 che contiene le disposizioni in materia previdenziale entrerà in vigore dal 1 gennaio 2012. Sul provvedimento confermiamo il nostro giudizio negativo rispetto a quanto verrà fatto pagare alle lavoratrici e ai lavoratori.

Qui di seguito, i nostri approfondimenti e le tabelle con i nuovi requisiti per l'accesso alla pensione.

1. INTRODUZIONE DEL PRO-RATA CONTRIBUTIVO

Dal 1° gennaio 2012 scatta per tutti i lavoratori il metodo di calcolo contributivo. Di fatto questa norma riguarderà solo chi si trova integralmente nel sistema di calcolo retributivo (cioè coloro che al 31/12/1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi) perché tutti gli altri già si trovano nel sistema contributivo puro o in quello misto (retributivo per la parte di contribuzione maturata entro il 31/12/95 e contributivo per la parte successiva). La pensione sarà così determinata da due quote:

- Quota di tipo retributivo, applicata alle anzianità maturate al 31/12/2011
- Quota di tipo contributivo, applicata alle anzianità che si maturano dal 1 gennaio 2012

Con l'estensione a tutti i lavoratori del calcolo contributivo non esiste più il blocco dei 40 anni per il calcolo della pensione.

2. DALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ ALLA PENSIONE ANTICIPATA: DISINCENTIVI SE IL PENSIONAMENTO AVVIENE PRIMA DI UNA DETERMINATA ETÀ

A partire dal 2012 la pensione di anzianità (40 anni di contributi e/o quote) non esiste più e si trasforma in Pensione Anticipata che rappresenta l'unica modalità per accedere alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

Nel 2012 per le donne sarà necessario avere almeno 41 anni e 1 mese di contribuzione.

Nel 2012 per gli uomini occorreranno almeno 42 anni e 1 mese di contribuzione.

Questi requisiti sono destinati ad essere innalzati già a partire dal 2013 di ulteriori 3 mesi, a causa dell'aumento dovuto alla aspettativa di vita già previsto dalle precedenti manovre.

L'aumento secco di oltre un anno per le donne e di oltre due per gli uomini di fatto sostituisce le finestre che erano state introdotte dalla legge 122/2010 e dalla manovra di agosto Legge 148/2011.

Pensionamento prima dei 62 anni di età (art. 24 commi 10 e 15 bis)

Viene introdotto un meccanismo di disincentivi per chi si trova attualmente nel sistema retributivo o misto e intende andare in pensione prima dei 62 anni di età. In questo caso è prevista una penalizzazione sulla quota di trattamento relativa alle anzianità maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012. La riduzione è dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e di un 2% per gli anni successivi ai primi due penalizzati all'1%.

Il meccanismo del disincentivo è previsto solo per chi rientra nel sistema retributivo o misto.

PERTANTO

Sul trattamento pensionistico maturato antecedentemente il 1° gennaio 2012

- Una riduzione dell'1% per ogni anno in ragione della differenza tra 62 anni e l'età effettiva di pensionamento;
- Una riduzione del 2% per ogni anno di anticipo successivo ai primi due

In poche parole:

- Per ogni mese relativo ai primi due anni di anticipo spetta una riduzione mensile dello 0,0833% (pari alla dodicesima parte dell'1%)
- Per ogni altro mese oltre i primi due anni di anticipo, spetta una riduzione dello 0,1667% (pari alla dodicesima parte del 2%)

Deroga in via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato (art. 24 comma 15/bis)

Per i lavoratori e le lavoratrici che hanno conseguito una anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che con le vecchie quote avrebbero maturato il diritto al pensionamento nel 2012, possono conseguire il trattamento di pensione anticipata al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni. (35+64=99)

I lavoratori che si trovano nel sistema contributivo non potranno "usufruire" dei disincentivi per l'uscita anticipata in quanto dovranno rispettare l'età prevista nell'anno di maturazione del requisito.

[Vedi tabella con i requisiti richiesti per la pensione anticipata](#)

[Vedi tabella con i requisiti richiesti per la pensione anticipata nel contributivo](#)

3. PENSIONE DI VECCHIAIA

Lavoratrici del settore privato

La manovra accelera il progressivo innalzamento dell'età di pensionamento per le donne dei settori privati che passa dagli attuali 60 anni del 2011 ai 62 dal 1° gennaio 2012 e si incrementerà progressivamente di 18 mesi ogni 2 anni fino a raggiungere i 66 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018.

[Vedi tabella con le decorrenze per la pensione di vecchiaia donne del settore privato](#)

Deroga in via eccezionale per le lavoratrici dipendenti del settore privato (art. 24 comma 15/bis)

Le lavoratrici del privato possono conseguire il trattamento di vecchiaia con una età non inferiore ai 64 anni se hanno maturato entro il 31 dicembre 2012 una anzianità contributiva di almeno 20 anni e una età minima di 60.

Pubblici dipendenti (uomini e donne) e lavoratori (uomini) del privato

Dal 1° gennaio 2012 l'età anagrafica che dà diritto alla pensione di vecchiaia è elevata a 66 anni.

Di fatto questo elevamento elimina le finestre mobili che vengono integrate al suo interno.

Il requisito dei 66 anni sarà progressivamente innalzato per l'adeguamento al crescere dell'aspettativa di vita.

[Vedi tabella con le decorrenze per la pensione di vecchiaia di tutti i lavoratori](#)

Inasprimento dei requisiti di accesso al pensionamento per i destinatari del sistema contributivo

La manovra rivede, inoltre, il requisito della contribuzione minima per chi si trova nel regime contributivo, innalzandolo da 5 a 20 anni e sempre che l'importo della pensione sia pari ad almeno 1,5 l'assegno minimo (€429,00 x 1,5 = 643,50).

Per chi ha una età di almeno 70 anni, la contribuzione versata può essere anche solo di 5 anni;

Per tutti i lavoratori che si trovano in regimi diversi da quello contributivo, la contribuzione minima richiesta è di 20 anni.

4. ABOLIZIONE DELLE FINESTRE MOBILI O A SCORRIMENTO

Per i lavoratori che matureranno i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 vengono abolite le finestre mobili che erano state introdotte con la legge 122 del 2010 e dalla legge 148 del 2011.

5. MANTENIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI

Chi entro il 31 12 2011 ha perfezionato il diritto a pensione, per vecchia e/o anzianità (40 anni di contributi o quote) conserva il diritto alle decorrenze e alla prestazione pensionistica previsti dalla normativa vigente prima della manovra Monti. [Requisiti in vigore prima della manovra Monti](#)

Questo significa che il lavoratore che decide di permanere al lavoro, ha la garanzia di accedere al pensionamento con le vecchie disposizioni.

Certificazione del requisito: il lavoratore può chiedere all'ente previdenziale di appartenenza la certificazione del diritto acquisito; le modalità della certificazione al momento sono ancora da specificare e potrebbero variare da ente a ente.

6. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Viene eliminato il requisito minimo dei tre anni di anzianità contributiva nelle gestioni previdenziali. Pertanto tutti i periodi contributivi possono essere totalizzati indipendentemente dalle anzianità maturate negli specifici fondi.

7. DONNE LAVORATRICI CHE OPTANO PER IL CONTRIBUTIVO AI FINI DELL'USCITA ANTICIPATA

La manovra conferma la validità di una norma transitoria, prevista in via sperimentale fino al 2015, che dà la possibilità alle donne di anticipare il momento del pensionamento rispetto ai lavoratori uomini.

In base a tale norma le donne che si trovano in regimi più favorevoli (retributivo-misto) possono ottenere la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un'età di almeno 57 anni, oppure indipendentemente dall'età anagrafica 40 anni di contribuzione, a condizione che optino per il calcolo della pensione secondo le regole del sistema contributivo fermo restando l'applicazione del regime delle finestre mobili.

8. PENSIONAMENTO FORZOSO CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE O 65 ANNI DI ETÀ

Continua a trovare applicazione la norma che prevede la facoltà dell'amministrazione di collocare forzatamente a riposo il personale con raggiunti limiti di età (65 anni) o di contribuzione (40 anni).

Nell'applicazione della norma si dovrà però tenere conto dei nuovi requisiti previsti per il pensionamento. La sua applicazione, tuttavia, richiederà ulteriori specificazioni da parte dei ministeri competenti.

Tabella n. 1

REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER CHI SI TROVA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

ANNO	UOMINI	DONNE	Età minima senza penalizzazione
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	62 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	62 anni
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	62 anni
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	62 anni
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	62 anni
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	62 anni
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	62 anni
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	62 anni

Tabella n. 1/bis
REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER CHI SI TROVA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

ANNO	UOMINI	DONNE	Età minima per lavoratori nel sistema contributivo
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2037	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2038	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2039	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2041	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2042	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2043	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2044	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2045	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2046	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2047	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2048	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2049	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi
2050	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi

Tale trattamento di pensione anticipata sembrerebbe essere un canale di uscita riservato ai destinatari del sistema contributivo (primo contributo 1° gennaio 1996) se venisse confermata questa interpretazione, le prime pensioni liquidate si avrebbero soltanto dal 1° gennaio 2016.

Tabella n. 2

**REQUISITI PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
DONNE DEL SETTORE PRIVATO**

NUOVI REQUISITI				
ANNO	REQUISITO	Adeguamento aspettativa di vita	Armonizzazione	Età effettiva alla decorrenza
2012	62 anni			62 anni
2013	62 anni	3 mesi		62 e 3 mesi
2014	62 e 3 mesi		1 anno e 6 mesi	63 e 9 mesi
2015	63 e 9 mesi			63 e 9 mesi
2016	63 e 9 mesi	4 mesi	1 anno e 6 mesi	65 e 7 mesi
2017	65 e 7 mesi			65 e 7 mesi
2018	65 e 7 mesi		1 anno	66 e 7 mesi
2019	66 e 7 mesi	4 mesi		66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi			66 e 11 mesi
2021	66 e 11 mesi	3 mesi		67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi			67 e 2 mesi
2023	67 e 2 mesi	3 mesi		67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi			67 e 5 mesi
2025	67 e 5 mesi	3 mesi		67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi			67 e 8 mesi
2027	67 e 8 mesi	3 mesi		67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi			67 e 11 mesi
2029	67 e 11 mesi	2 mesi		68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese			68 e 1 mese
2031	68 e 1 mese	2 mesi		68 e 3 mesi

Tabella n. 3

**REQUISITI PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
UOMINI E DONNE DEL PUBBLICO IMPIEGO
E UOMINI DEL SETTORE PRIVATO**

NUOVI REQUISITI			
ANNO	Requisito	Adeguamento Aspettativa di vita	Età effettiva alla decorrenza
2012	66 anni		66 anni
2013	66 anni	3 mesi	66 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi		66 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi		66 e 3 mesi
2016	66 e 3 mesi	4 mesi	66 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi		66 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi		66 e 7 mesi
2019	66 e 7 mesi	4 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi		66 e 11 mesi
2021	66 e 11 mesi	3 mesi	67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi		67 e 2 mesi
2023	67 e 2 mesi	3 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi		67 e 5 mesi
2025	67 e 5 mesi	3 mesi	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi		67 e 8 mesi
2027	67 e 8 mesi	3 mesi	67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi		67 e 11 mesi
2029	67 e 11 mesi	2 mesi	68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese		68 e 1 mese
2031	68 e 1 mese	2 mesi	68 e 3 mesi